

CAMERA DEI DEPUTATI N. 163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ALMIRANTE, ROBERTI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente pensioni ed assegni di guerra, agli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, lettera *b*) del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, stabilisce il ripristino di pensioni o di assegni di categoria inferiore alla prima, ai titolari della disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, che abbiano partecipato alla guerra civile di Spagna, sempreché non risulti la volontaria partecipazione a detta guerra, indipendentemente dalle annotazioni esistenti nei fogli matricolari degli interessati.

L'Amministrazione del Tesoro però si è sempre dichiarata contraria al ripristino di pensioni o di assegni dalla 2^a all'8^a categoria, qualora l'attore non fosse in grado di documentare la non volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna.

Viceversa, la Corte dei conti - IV Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra - con decisione n. 2423 del 4 aprile 1963, ha concesso il ripristino della pensione ad un ex legionario, e la conseguente riversibilità alla vedova, a datare dal 1° gennaio 1948, senza pretendere la prova diretta della non

volontarietà (impossibile a darsi in fatto) avendone ritenuto la massima in via presuntiva, in quanto non contraddetta dagli atti di causa.

Già la considerazione che una siffatta interpretazione dell'onere probatorio processuale possa essere disattesa da giudici futuri in ordine ad altri ricorsi, comporterebbe la necessità di modifiche chiarificatrici all'articolo in questione, però non si può ignorare quello che appare evidente e cioè che potrebbero insorgere ugualmente discriminazioni anche involontarie che non possono essere consentite.

Si deve considerare soprattutto che è giunto il momento di superare ogni discriminazione formale e sostanziale e di considerare tutti i combattenti alla stessa stregua. Tutti ebbero gli stessi doveri e sostennero i medesimi sacrifici; oggi debbono godere dei medesimi diritti.

È pertanto chiaramente manifesta l'esigenza di introdurre nella normazione vigente una modifica che, con lo stabilire la uguaglianza di trattamento tra categorie di cittadini che

si sono trovati in analoga situazione di fatto, valga a conseguire gli scopi nobilissimi di una effettiva pacificazione.

Non è dubbio, quindi, che agli ex legionari della disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale, facenti parte, allora, delle Forze

armate dello Stato, debba essere riservato lo stesso trattamento, mediante ripristino della pensione per invalidità ascrivibile a qualsiasi categoria.

A tale proposito sottoponiamo alla vostra approvazione alla proposta che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 30 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti dei cittadini italiani, già facenti parte di comandi e unità della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, che abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza della loro partecipazione alla guerra civile di Spagna, e alle loro famiglie, in caso di morte.

Il ripristino decorre dal 1° gennaio 1948, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249 ».

ART. 2.

Per il ripristino delle pensioni e gli assegni di guerra, gli interessati debbono presentare domanda al Ministero del tesoro entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.